



Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) *Progetto*

Modifiche del [Datum]

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del [Datum]¹,
decreta:

I

La legge federale del 20 dicembre 2019² sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile è modificata come segue:

Art. 9 Allerta, allarme e informazione in caso di evento

¹ L'UFPP è competente per i sistemi di allerta e di allarme nonché per la diffusione di informazioni e istruzioni di comportamento in caso di evento. Non è competente per le sirene fisse e mobili.

² Gestisce i sistemi per dare l'allerta e l'allarme e per diffondere informazioni e istruzioni di comportamento, ad eccezione delle sirene fisse e mobili.

³ I sistemi devono essere accessibili per le persone con disabilità.

⁴ Il Consiglio federale disciplina gli standard minimi per:

- a. gli aspetti tecnici dei sistemi di cui al capoverso 2;
- b. la diffusione di informazioni e istruzioni di comportamento.

Art. 16 Allerta, allarme e informazione in caso d'evento

¹ In collaborazione con la Confederazione, i Cantoni garantiscono l'allerta, l'allarme e l'informazione della popolazione in caso di evento.

¹ FF ...
² RS 520.1

² Sono competenti per le sirene fisse e mobili ad eccezione del sistema di attivazione a distanza delle sirene.

³ Il Consiglio federale fissa gli standard minimi in relazione alle sirene fisse e mobili.

Art. 16a Punti di raccolta d'urgenza

¹ I Cantoni gestiscono dei punti di raccolta d'urgenza.

² L'UFPP li sostiene nel coordinamento.

Art. 17 cpv. 3

Abrogato

Art. 24 Sistemi per l'allerta e l'allarme e per la diffusione di informazioni e istruzioni di comportamento

¹ La Confederazione si assume i costi per i sistemi di cui all'articolo 9.

² I Cantoni si assumono i costi per le sirene fisse e mobili di cui all'articolo 16 capoverso 2.

³ I gestori di impianti d'accumulazione si assumono i costi per l'esercizio e la manutenzione del sistema di attivazione a distanza dell'allarme acqua. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Qualora entro il ... risulti che il termine di referendum è decorso infruttuosamente, la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2029.